



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- _____ Presidente e Relatore
- _____ Giudice
- _____ Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. _____
depositato il 25/07/2017

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° _____ REGISTRO
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
COPPOLA LUCIANO
VIA BARBARULO 93 84014 NOCERA INFERIORE SA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° _____

UDIENZA DEL

20/12/2017 ore 09:15

N°

144

PRONUNCIATA IL:

20.12.17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16.01.18

Il Segretario

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno

Quarta Sezione

R.G.Sentenze n. /17 - R.G.R.n.

Parti: ./Ag. Riscossione Salerno

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato ritualmente presso la Segreteria della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Salerno L'opponente impugnava l'intimazione di pagamento notificata il 26.05.17 avente ad oggetto sei cartelle di pagamento relative ad Imposta di registro 1997 assuntamente notificata il 24.02.04, IRPEF 2003 assuntamente notificata il 08.01.07, IVA 2004 assuntamente notificata il 19.11.07, IVA 2005 assuntamente notificata il 01.05.09, IVA 2007 assuntamente notificata il 04.03.10 ed il 19.04.11.

All'odierna udienza, svoltasi pubblicamente a seguito di rituale istanza presentata ex art. 33 D.Lgs. 546/92, il relatore, su invito del Presidente, esponeva le ragioni di fatto e di diritto poste dalle Parti a sostegno delle rispettive posizioni; indi le parti presenti concludevano come risulta dal verbale di udienza.

L'opponente eccepiva:

* nullità e/o inesistenza dell'intimazione per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento e/o degli altri atti da queste presupposti (cfr. avviso di accertamento) e, con onere a carico del concessionario di dare prova contraria con l'esibizione della matrice o della copia degli atti oggetto di eccezione, a nulla rilevando la mera esibizione dell'estratto di ruolo,

* legittimazione passiva dell'agenzia per la riscossione perché si impugnano vizi tipici dell'azione di recupero e non attinenti la formazione del titolo esecutivo da parte dell'ente impositore, restando onere della prima chiamare in giudizio quest'ultimo per integrare il contraddittorio,

* intervenuta decadenza dall'azione di riscossione per la violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73, essendo le cartelle state tutte notificate oltre i termini ivi prescritti (terzo anno successivo alla presentazione per le dichiarazioni dei redditi da presentare a decorrere dal 01.01.04, quarto anno successivo per quelle a decorrere dagli anni 2002 e 2003, quinto anno successivo per quelle fino al 31 dicembre 2001, quinto anno successivo per recupero ex controlli formali o contestazioni ex artt. 16.20 D.Lgs. 472/97),

* intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva dei crediti erariali per essere spirato il termine quinquennale di cui all'art. 2948 C.C. non potendosi applicare alle cartelle di pagamento, che sono atti amministrativi ed attengono al pagamento perio-

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno

Quarta Sezione

R.G.Sentenze n. /17 - R.G.R.n.

Parti: /Ag. Riscossione Salerno

dico di somme dovute all'erario, l'effetto di giudicato previsto per le pronunzie giurisdizionali,

* nullità dell'intimazione perché notificata a mezzo pec, procedura che invece è prevista solo per le cartelle di pagamento ex art. 26 D.P.R. 602/73; in ogni caso la notifica sarebbe nulla perché priva del visto di conformità all'originale e quindi non in grado di assicurare la sua identità con l'originale rimasto nella disponibilità del mittente,

* nullità dell'intimazione perché il ruolo oggetto della stessa non risulta sottoscritto e reso esecutivo da parte del dirigente dell'ufficio impositore e, pertanto, non costituisce titolo per l'azione esecutiva così intrapresa; l'onere della prova ricade sul concessionario che, nel caso di specie, non ha fornito alcun conferente elemento positivo di valutazione in merito,

* illegittimità dell'intimazione per l'omessa indicazione della data di decorrenza (data di esecutività del ruolo) e del procedimento seguito per il calcolo degli interessi intimati,

* illegittimità del compenso preteso a titolo di aggio perché commisurato al valore da riscuotere e non invece al tipo di prestazione resa o da rendere da parte del concessionario (da dimostrare a cura del concessionario se, come nel caso di specie, contestate), creando disparità di trattamento tra i contribuenti assoggettati a prestazioni identiche ma al pagamento di aggi diversi (nel caso di specie una semplice attività di notificazione).

Il ricorso è risultato meritevole di accoglimento.

Preliminarmente va rilevato che l'agenzia per la riscossione, pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva così mostrando acquiescenza all'assunto attoreo.

Inoltre la mancata costituzione dell'ente convenuto priva il giudizio di ogni elemento di valutazione in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio e, tale circostanza, come ragione più liquida secondo l'orientamento della S.C. esonera il Collegio da ogni ulteriore onere motivazionale.

Il Collegio, pertanto, provvede per come riportato nel dispositivo.

Le circostanze del caso concreto e la complessità delle questioni giuridiche trattate rendono evidenti le condizioni previste dagli artt. 91 e seguenti c.p.c. per dichiarare interamente compensate fra le Parti le spese del giudizio.

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno

Quarta Sezione

R.G.Sentenze n. /17 - R.G.R.n.

Parti: /Ag. Riscossione Salerno

P.Q.M.

- La C.T.P. di Salerno definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra avverso l'intimazione di pagamento n. disattesa ogni contraria eccezione, deduzione istanza: . Accoglie il ricorso e dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Salerno 20.12.17

Il Presidente di Sezione estensore
(dr.)

Depositata il / /
Il Funzionario di Segreteria
(dr.ssa)